

L'ANALISI

Sul fronte bancario regole in evoluzione

L'anatocismo non è dunque un mostro agli occhi del legislatore comunitario e della Corte di Giustizia Ue. Recita, infatti, l'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004, sul recupero di aiuti di Stato illegittimamente concessi, che «il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».

Così è lecito, per la Corte Ue (causa C-89/14), che la legge italiana (il Dl 18/2008) emanata per disciplinare il recupero degli illegittimi aiuti di Stato pretenda anche il pagamento di interessi anatocistici.

L'anatocismo è il calcolo degli "interessi sugli interessi": vale a dire che, ipotizzando al 1° gennaio una somma di 100 fruttifera di interessi in misura pari al 2% annuo, all'inizio dell'anno successivo (se il debitore non ha restituito nulla) gli interessi non si calcolano più sul capitale di 100 ma sul capitale di 102; l'anno ancora successivo, il capitale fruttifero di interessi diventa di 104,04 e così via. Si dice che gli interessi si "capitalizzano" in quanto il loro importo va a sommarsi con quello del capitale posto come base di calcolo degli interessi.

In Italia sull'anatocismo si sta combattendo una battaglia epocale dalla fine degli anni '70, prima in campo bancario e poi in materia di aiuti di Stato. Si parte dal dettato (ancora vigente) del Codice civile del 1942, per il quale si può fare anatocismo (in mancanza di «usi contrari» che lo autorizzino) solo se:

- a) vi sia un accordo tra creditore e debitore;
- b) l'accordo riguardi interessi dovuti per almeno sei mesi;
- c) l'accordo sia posteriore alla maturazione degli interessi (articolo 1283).

Fino al 1999 alle banche era andata liscia perché, con l'avallo di una giurisprudenza ormai ventennale, avevano sostenuto l'esistenza nel mercato di un «uso contrario» (codificato in quelle che allora si chiamavano «norme bancarie uniformi») rispetto alla disciplina del Codice civile; e cioè un uso secondo il quale nei rapporti tra banca e cliente era lecita la pratica dell'anatocismo.

Il vento è poi cambiato per effetto di due sentenze della Corte di cassazione (la 2374/1999 e la 3096/1999) con le quali è stato deciso che, in effetti, l'anatocismo era il frutto non di un uso corrente nel mercato ma di un accordo tra banca e cliente, illecito perché anteriore (e non posteriore) alla maturazione degli interessi oggetto di capitalizzazione.

Dopo queste sentenze, da un lato il legislatore ha cercato di correre al riparo introducendo nel Testo unico bancario il principio per il quale la materia dell'anatocismo avrebbe dovuto essere disciplinata da un regolamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nonché il principio della parità di trattamento tra banca e clienti nella materia del calcolo degli interessi (ad esempio, se la capitalizzazione dell'interesse passivo si fa ogni trimestre, anche quello attivo deve avere la medesima periodicità).

Da ultimo, il legislatore ha fatto a sua volta un po' di confusione perché (con l'articolo 1, comma 629, legge 147/2013) ha emanato una norma difficile da leggere, perché sembra non consentire l'anatocismo ma poi ne afferma la fattibilità: «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Così la Banca d'Italia, nella bozza di regolamento predisposto per l'approvazione da parte del Cicer e attualmente in corso di consultazione (si veda Il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso), ha proposto la seguente interpretazione dell'oscura norma: gli interessi si calcolano su base annua, divengono esigibili dopo 60 giorni e, se non pagati, si capitalizzano e vanno a produrre futuri interessi.

In altre parole, c'è un limbo di due mesi, dopo il quale, se il debitore non corrisponde

IL PROBLEMA Dalle decisioni della Cassazione del '99 il tentativo di conciliare spinte opposte

alla banca gli interessi maturati nell'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo

Busani